

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLINARI e BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1967

Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo ordinamento giuridico dei professori-direttori

ONOREVOLI SENATORI. — Nel mentre matura — con travaglio ma con responsabilità e saggezza — la nuova disciplina e legislazione scolastica, di guisa da risolvere in armonia con le nostre tradizioni scolastiche, ma con concretezza e realtà, il vitale problema degli studi nella panoramica della loro estensione e con fine supremo di assicurare a ciascuno ed a tutti l'accesso agli studi superiori; nel mentre con provvedimenti temporanei e parziali, si cerca di ovviare ai molti inconvenienti e lacune della regolamentazione attuale degli studi superiori; si reputa di somma urgenza risolvere, anche temporaneamente, con un minimo di giustizia e di coerenza, l'ordinamento delle scuole di ostetricia, ormai superato, e che a suo tempo fu frutto di compromesso. Infatti, creò una situazione anormale per il personale e, soprattutto per i direttori di dette scuole.

Le scuole di ostetricia autonome vennero create con regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed in esse si consegue il diploma di ostetricia per la professione di ostetrica. Nell'articolo 3 della legge è stabilito che la vigilanza sulle dette scuole, che nell'attuale legislazione sono considerate istituti di istruzione superiore, spetta

al Ministero della pubblica istruzione che la esercita attraverso le Università competenti per territorio.

All'articolo 8 della legge del 1936, è stabilito che lo stato giuridico dei professori-direttori delle scuole di ostetricia è, per quanto possibile, identico a quello dei professori ordinari di Università; infatti, si accede a tali posti con concorsi universitari, cioè con gli stessi sistemi, con le stesse modalità e con le stesse norme con cui vengono effettuati i concorsi alle cattedre universitarie. Nel mentre però gli oneri per conseguire il posto di professore-direttore di scuola di ostetricia sono così gravosi, difficili e duri, come quelli per conseguire il posto di titolare di cattedra universitaria, di contro i diritti sono molto diversi e davvero modesti. Infatti, allo stato attuale della legislazione, malgrado i posti di professore-direttore di scuola di ostetricia siano banditi dalle Università competenti per territorio e si acceda ad essi per chiamata della Facoltà di medicina, si ha l'assurdo che i professori-direttori di scuola di ostetricia non fanno parte del Corpo accademico della Facoltà di medicina, non hanno lo stato giuridico, non godono del trattamento economico dei professori universitari, al pari dei quali sosten-

gono identico concorso con le stesse modalità e norme, ma rappresentano una figura ibrida, imprecisa ed imperfetta, il che comporta l'obbligo del legislatore di risolvere il problema con giustizia e coerenza.

È invero a tutti noto, specie negli ambienti competenti, l'alto contributo di attività didattica, scientifica e sanitaria dato dalle scuole autonome di ostetricia, sì che ne è sentita la necessità di ampliarne il numero, per cui regolamentarle con rispetto della loro attività, in attesa della grande riforma della scuola, è, per il legislatore, oltre che giusto, corretto e sano.

In questo rinnovarsi ed ampliarsi di studi, di iniziative e di legislazioni, per adeguare alle nuove esigenze di vita i vecchi e superati ordinamenti, sembra ai proponenti cosa esatta, proporre un aggiornamento della soppassata legge del 15 ottobre 1936, n. 2128, che regoli e disciplini meglio le suddette scuole, che garantisca la giusta carriera e le giuste soddisfazioni a tutti coloro che amanti della ricerca scientifica ad

essa si dedichino, ponendo così fine ad ingiustificate ed inconcepibili disparità e discriminazioni.

Proponiamo, pertanto, alla vostra approvazione il seguente disegno di legge, che se non sana tutte le anomalie e le ingiustizie della legge istitutiva suddetta, certamente le mitiga e contempera, nell'attesa che nel quadro generale degli ordinamenti degli studi superiori trovi definizione nel codificando piano della scuola.

Abbiamo ritenuto opportuno ritirare il precedente disegno di legge e sostituirlo col presente, che disciplina in modo molto più organico e confacente la materia da regolare, rendendola più conforme alle nuove esigenze ed esperienze, ed ai fini cui tende la presente modifica alla legge del 1936.

Riteniamo opportuno rilevare che la presente legge mira ad eliminare una palese ingiustizia ed inquadrare il problema nella panoramica generale della nuova disciplina degli istituti superiori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori-direttori delle scuole autonome di ostetricia vengono nominati o trasferiti — ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Rettore dell'Università cui compete la vigilanza della scuola, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia.

In mancanza del titolare si provvede al conferimento dell'incarico secondo le norme del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Il professore-direttore incaricato è nominato, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, dal Rettore dell'Università cui compete la vigilanza, su proposta

della Facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sopra citato.

Art. 2.

Il professore-direttore di scuola autonoma di ostetricia di ruolo fa parte della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università da cui dipende e partecipa alle sedute con uguale diritto di voto degli altri componenti.

Art. 3.

Al professore-direttore di ruolo di scuola autonoma di ostetricia si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari di ruolo. Al professore-direttore incaricato si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari incaricati.

Al professore-direttore incaricato viene attribuito lo stipendio del professore universitario (V); al professore-direttore di ruolo lo stipendio del professore universitario (IV) con possibilità di conseguire dopo dieci anni di permanenza nel posto, lo stipendio del professore universitario (III).

Art. 4.

I professori-direttori di scuola autonoma di ostetricia che abbiano conseguito l'ordinariato e che siano stati dichiarati maturi in concorso di clinica ostetrica e ginecologica possono essere chiamati per trasferimento a ricoprire nel ruolo le cattedre di patologia ostetrica e ginecologica.

Art. 5.

I professori-direttori ordinari di scuola autonoma di ostetricia possono essere chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per professore-direttore di scuola di ostetricia e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di aiuto e di assistente presso le scuole autonome di ostetricia. Essi saranno altresì chiamati, alla

pari dei professori universitari di ruolo, a far parte delle Commissioni giudicatrici per la nomina di primari aiuti ed assistenti ospedalieri ostetrici e ginecologi.

Possono inoltre essere eletti, con i professori universitari a far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 6.

Nella determinazione del coefficiente di stipendio ed agli effetti del trattamento di quiescenza si applicheranno le stesse disposizioni valide per il personale universitario statale.